

# COMUNE DI PONTERANICA

*Provincia di Bergamo*



Settore Tecnico Manutentivo

## **REGOLAMENTO "LEGGE MERLONI"**

**criteri riparto fondo di cui al comma 1 articolo 18, l. 109/1994 e succ. mod. ed integr. destinato a retribuire il personale dell'ufficio tecnico incaricato della progettazione e pianificazione.**

Ponteranica li. ....

### **Art. 1**

*( Oggetto del regolamento )*

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «legge»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.

## Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione)

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, quota da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.
2. La quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
  - Progetti relativi ad opere nuove e ristrutturazioni, percentuale del 2%;
  - Progetti relativi a lavori di manutenzione (compresi interventi sia ordinari che straordinari) con importo fino a € 1.000.000,00, percentuale dell'2%;
  - Progetti relativi a lavori di manutenzione (compresi interventi sia ordinari che straordinari) con importo uguale o superiore a € 1.000.000,00, percentuale dell' 1,5%.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro. In sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo si provvederà a calcolare l'ammontare esatto del compenso che verrà determinato sulla base delle percentuali vigenti alla data di approvazione dello stesso.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
  - Responsabile Unico del Procedimento 10% (da liquidarsi al 50% entro 60 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo ed al 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo dell'opera o C.R.E.);
  - Validazione del progetto 5% (da liquidarsi al 100% entro 60 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo);
  - Nucleo tecnico 50% (da liquidarsi al 100% entro 60 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo);
  - Direzione lavori 30% (da liquidarsi al 100% entro 60 gg. dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori);
  - Collaudo o C.R.E. 5% (da liquidarsi al 100% entro 60 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo o C.R.E.); qualora il collaudo o C.R.E. non sia previsto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici questa quota percentuale verrà sommata a quella destinata al Responsabile unico del procedimento.
  - Il compenso dovuto al nucleo tecnico viene suddiviso come segue:
    - studio di fattibilità 10% (qualora lo studio di fattibilità non sia previsto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici questa quota percentuale verrà sommata a quella destinata a compensare la redazione del progetto preliminare)
    - preliminare 8%
    - definitivo 12%
    - esecutivo 10%
    - piano di sicurezza 5% (qualora il piano di sicurezza non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 494/96 questa quota percentuale verrà sommata a quella destinata ai collaboratori tecnico-amministrativi)
    - collaboratori tecnico-amministrativi 5%
6. Nel caso di progettazione e D.L. affidata a tecnici esterni l'incentivo verrà riconosciuto esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento (che può peraltro avvalersi della collaborazione tecnica amministrativa di altri colleghi ai quali, nel caso, verrà riconosciuta una quota parte compresa tra il 5 e il 50% dell'importo previsto per il RUP) secondo le percentuali di seguito definite:
  - 1% per importi fino a € 1.000.000,00;

- 0,75% per la somma eccedente il € 1.000.000,00 e fino a € 3.000.000,00;
  - 0,50% per la somma eccedente i € 3.000.000,00.
7. Gli importi di cui al precedente c. 6 verranno liquidati al 50% entro 60 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo e per il restante 50% entro 60 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo o C.R.E.
  8. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della L. 109/94.
  9. Qualora la progettazione o parte di essa sia svolta da tecnico esterno appositamente incaricato, spetterà ai dipendenti comunali la quota parte di incentivo (così come dettagliato ai precedenti c. 5 e c. 6) riferita e quantificata in base alle prestazioni svolte internamente, quant'anche riferite al solo incarico come Responsabile Unico del Procedimento.

### Articolo 3

#### *(Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione)*

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico del Comune di Ponteranica, il fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente. L'erogazione di tale incentivo è da intendersi al netto degli oneri riflessi che verranno posti a carico dell'ente.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Ponteranica, sulla base di specifiche prescrizioni legislative e/o regolamentari e, tra questi, in particolare:
  - il piano regolatore generale;
  - i piani attuativi del PRG;
  - il piano di area vasta;
  - il piano d'area dei trasporti;
  - il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
  - il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
  - i piani di recupero;
  - il piano del traffico;
  - le varianti generali e particolari ai predetti strumenti;
  - i piani pluriennali di attuazione dei piani urbanistici.
3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamenti e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei Lavori pubblici del 1/12/1969, n. 6679.
4. La tariffa urbanistica – ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1/12/1969, n. 6679 – prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso commisurato all'estensione del territorio comunale, al numero di abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dal Direttore Generale, sentito il Responsabile del Settore, al momento del conferimento dell'incarico. L'importo verrà determinato al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
  - Responsabile Unico del Procedimento, 10% (da liquidarsi al 50% entro 60 gg. dall'adozione del piano ed al 50% entro 60 gg. dall'approvazione definitiva del piano da parte del C.C.)
  - Gruppo di Progettazione o progettista, 75% (da liquidarsi al 50% entro 60 gg. dall'adozione del piano ed al 50% entro 60 gg. dall'approvazione definitiva del piano da parte del C.C.)

- Collaboratori tecnici o amministrativi, 15% (da liquidarsi al 50% entro 60 gg. dall'adozione del piano ed al 50% entro 60 gg. dall'approvazione definitiva del piano da parte del C.C.)

#### **Articolo 4** *(Personale partecipante alla ripartizione del fondo)*

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della L. 109/94, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. La Giunta – sentito il Responsabile del Settore – individua, con atto programmatico, i progetti da affidare ai tecnici dell'Ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici; inoltre, per ogni opera, provvede a designare il, Responsabile Unico del Procedimento (art. 7 L. 109/94). Il Responsabile Unico del Procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
3. Gli incarichi alla struttura interna dell'ente sono previsti negli atti di programmazione e conferiti con atto del Responsabile del Servizio tecnico, ovvero del Direttore generale, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno. In tal caso l'organo di programmazione autorizza l'affidamento dell'incarico esterno. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del Servizio tecnico provvede, sentito il tecnico incaricato, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno ed approvando, in contraddittorio la ripartizione del fondo; Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, in altre parole nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
4. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei requisiti specialistici, accertata e certificata dal Responsabile del Settore competente, l'incarico è affidato dal Responsabile del Settore a tecnici esterni.
5. I Responsabili Unici dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile di Settore cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale o in sua assenza al Segretario comunale, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento attraverso l'attività complessa di progettazione e/o pianificazione persegue gli obiettivi definiti dal Comune.

8. Il Responsabile Unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga gli obblighi assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della L. 109/94, relativamente all'intervento affidatogli ed è responsabile dei danni derivanti al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

#### **Articolo 5** *(Disciplinare d'incarico)*

1. Con il provvedimento di affidamento dell'incarico di progettazione è approvato un disciplinare, che individua importo della prestazione, tempi, penali per il ritardo non imputabile al progettista, a stati di avanzamento per la liquidazione degli incarichi.

#### **Articolo 6** *(Sottoscrizione degli elaborati)*

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione = Comune di Ponteranica – Settore Tecnico Manutentivo – Servizio Lavori pubblici =, o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

#### **Articolo 7** *(Prestazioni professionali specialistiche)*

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
  - a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
  - b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento, i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza;

#### **Art. 8**

### ***(Spese)***

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione, in caso contrario le stesse sono regolate dal disciplinare d'incarico.

### **Art. 9**

#### ***(Oneri per l'iscrizione agli albi professionali)***

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
6. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

### **Art. 10**

#### ***(Oneri per la copertura assicurativa)***

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.

### **Articolo 11**

#### ***(Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo)***

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione del Gruppo di lavoro, dopo aver accertato la rispondenza fra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che vi provvede sulla scorta delle note ricevute dal competente Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver accertato l'esecuzione degli adempimenti.
3. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività espletate.

## **Articolo 12** ***(Penalità)***

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile Unico del Procedimento nel termine previsto nella determina di costituzione del Gruppo di Lavoro, sarà applicata, in occasione della sottoscrizione del provvedimento di liquidazione, una penale pari a 1 centesimo del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni.
2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di pianificazione costituito ai sensi del predetto art. 3.
3. E' facoltà del Comune, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento ovvero rimuoverlo dall'incarico.
4. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 gg. rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore Generale o in sua assenza, del Segretario comunale, sentito il Responsabile Unico del Procedimento
5. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.
6. Le penali non verranno applicate ove riconosciuta l'estraneità del RUP e del Gruppo di Pianificazione al ritardo riscontrato.

## **Articolo 13** ***(Norma transitoria)***

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2006 e si applica ai nuovi progetti e ai progetti il cui iter è iniziato con decorrenza il 01.01.2005, mentre per tutti i progetti le cui opere sono iniziate ma non ancora concluse entro il 01.01.2005, rimane valido il Regolamento previgente.